



COP. 9

La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

R. Gen. N. 52/2016 V.C

Cron. N.

<b>Dott. Antonietta Miglio</b>	<b>Presidente rel.</b>
<b>Dott. Luciano Spina</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Dott. Maria Tulumello</b>	<b>Consigliere</b>

decidendo sul reclamo proposto da C. U. avverso il decreto del Tribunale di Bergamo 11-15/2/2016, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27/4/2015, ha emesso il seguente

#### DECRETO

premesso:

con il decreto impugnato, il Tribunale di Bergamo ha rigettato il ricorso per edebitazione proposto da C. U.

A fondamento del proprio provvedimento, il tribunale ha osservato che, pur in presenza dei presupposti di cui al primo comma dell'articolo 142 LF, tuttavia non poteva dirsi integrato il requisito della parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio.

A tal proposito, il primo giudice richiama il fatto che solo il 60% dei crediti assistiti da privilegio era stato pagato, mentre il restante ceto creditorio, privilegiato e chirografario, era rimasto insoddisfatto.

Avverso il decreto ha proposto reclamo il C. U., chiedendo, in

- 2 -

riforma, che venisse concessa l'esdebitazione con declaratoria di inesigibilità dei debiti concorsuali non integralmente soddisfatti.

Ha rilevato come i pagamenti effettuati rappresentino il 27,39% di tutto il passivo fallimentare, quindi una percentuale non insignificante e superiore alla gran parte dei fallimenti.

All'udienza del 27/4/2016, esaurita la discussione, la Corte si è riservata la decisione.

Ritenuto:

le Sezioni Unite della Cassazione n. 24214/2011, chiamate a chiarire il significato dell'art. 142 LF, hanno riconosciuto "sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto".

Ciò posto, non vi è dubbio che il riferimento alla soddisfazione, almeno parziale, dei creditori concorsuali attribuisce al giudice un ambito di valutazione discrezionale quanto alla portata delle ripartizioni.

La parzialità può essere riferita non solo al numero dei creditori soddisfatto, sul totale di quelli ammessi, ma anche sulla percentuale di pagamento dei singoli crediti ed inoltre, come ha dato atto anche il primo giudice, la Suprema corte ritiene compatibile con

- 3 -

atto anche il primo giudice, la Suprema corte ritiene compatibile con il sistema che il beneficio sia concedibile anche nei casi di integrale omesso soddisfacimento del ceto creditorio chirografario.

Ciò posto, la Corte osserva come nel decreto impugnato si dia atto del fatto che su un passivo di euro 1.449.941,25 con la distribuzione della somma di euro 397.203,52 abbiano trovato integrale soddisfazione i creditori ipotecari e quelli privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 cc e, nella percentuale del 63,62%, i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 cc.

In tal guisa, più della metà (60%) dei crediti da privilegio è stato pagato mentre è rimasto del tutto insoddisfatto il ceto creditorio chirografario.

Nella suddetta situazione, in cui i pagamento hanno rappresentato più del 27% del passivo, e sono quindi da ritenersi di apprezzabile consistenza, ed in cui hanno trovato integrale soddisfazione non solo i crediti ipotecari ma anche quelli assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc, la Corte reputa che l'esdebitazione possa essere concessa.

Nulla per le spese in assenza di opposizione dei creditori.,

**P.Q.M.**

In accoglimento del reclamo e in riforma del decreto del Tribunale di Bergamo in data 11-15/2/2016, concede il beneficio

- 4 -

dell'esdebitazione e dichiara inesigibili nei confronti di C

U i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti

Brescia, 27/4/2016

Il Presidente rel.

Antonietta Miglio



IL CASO.it

